

## Successione *ab intestato*

Corte d'Appello Venezia, Sez. II civ., 11 agosto 2022, n. 1848 - Pres. ed Est. Micochero - E. A. A. c. F. A. A.

**L'art. 564 c.c. impone quale condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione dei legati e delle donazioni da parte del legittimario nei confronti di soggetti non coeredi l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, salvo il caso in cui il legittimario sia stato totalmente pretermesso.**

**L'esiguità della somma di denaro caduta in successione, così come la sua cessione a titolo gratuito in favore del co-intestatario del conto corrente sul quale essa risulta accreditata, non escludono in capo al legittimario l'onere di accettazione beneficiata ex art. 564 c.c.**

### ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Conformi</b> | In relazione alla prima parte della massima, tra le tante, Cass. Civ. 19 novembre 2019, n. 30079; Cass. Civ. 26 ottobre 2017, n. 25441.<br>In relazione alla seconda parte della massima, non constano precedenti. |
| <b>Difformi</b> | In relazione alla seconda parte della massima, in senso parzialmente difforme, Cass. Civ. 7 febbraio 2020, n. 2914 e Cass. Civ. 26 ottobre 2017, n. 25441  |

Omissis

#### Fatto e diritto

Con atto di citazione regolarmente notificato E. A. A. adiva il Tribunale di Verona ed evocava in giudizio il figlio F. A. A. esponendo che la propria madre, M. G., era deceduta a Verona *ab intestato* in data 18/7/2015, lasciando eredi il marito, l'esponente e un altro figlio; che la *de cuius* in data 1/7/2015 aveva donato al nipote F. A. A. la nuda proprietà di una villa sita in Torri del Benaco (Omissis) con riserva in proprio favore di usufrutto generale vitalizio, nonché la quota di 1/2 della nuda proprietà della strada di accesso all'abitazione; che tale atto, essendo l'asse ereditario composto da tale unico bene, aveva leso la quota di legittima ad essa spettante.

Ciò premesso chiedeva la riduzione della donazione in data 1/7/2015 e la conseguente reintegrazione della propria quota di legittima.

Si costituiva il convenuto che eccepeva preliminarmente l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della procedura di mediazione. Osservava, nel merito, che in realtà il patrimonio della *de cuius* si componeva anche di prestigiosi beni mobili di cui E. A. A. era entrata in possesso e che la *de cuius* era altresì intestataria, assieme al marito, di un conto corrente bancario con un attivo di euro 522,39, che era stato poi estinto dall'attrice qualificandosi quale erede della madre.

Affermava quindi l'inammissibilità della domanda svolta in quanto l'art. 564 c.c. subordinava il valido esperimento dell'azione di riduzione da parte del chiamato all'eredità alla previa accettazione della stessa con beneficio di inventario, non essendo egli erede della *de cuius*.

Il Tribunale di Verona con sentenza n. 529/2021, dichiarava inammissibile la domanda di accertamento della lesione di legittima formulata da parte attrice che

condannava al pagamento delle spese di lite. Il collegio, infatti, osservava come risultasse provato che non vi era stata totale pretermissione dell'attrice e che era stata posta in essere da parte di quest'ultima l'accettazione espressa dell'eredità materna senza procedere all'inventario dei beni relitti. Era stato infatti prodotto un documento in cui gli eredi, tra cui anche l'attrice, disponevano la chiusura del conto cointestato della madre e ne disponevano la liquidazione a favore di A. A. A. [N.d.R. marito della *de cuius*].

Avverso detta sentenza proponeva appello E. A. A. censurando la decisione del giudice laddove non aveva riconosciuto l'esclusiva proprietà del saldo del conto corrente cointestato al solo A. A. A. Assumeva che la presunzione di contitolarità del conto corrente era stata superata dal tenore del documento firmato in occasione della sua liquidazione, ove era stato riconosciuto che l'intero importo era di proprietà del marito della *de cuius*. Osservava quindi di non essere entrata nel possesso di alcun bene ereditario.

Con ulteriore motivo di gravame contestava che l'importo di euro 261,00 [N.d.R. pari alla quota di un mezzo del saldo attivo del conto corrente cointestato] potesse costituire un patrimonio relitto tale da non far considerare l'appellante come legittimaria pretermessa. Era, infatti, evidente che l'esiguità della somma era tale da non determinare alcuna confusione tra il patrimonio dell'erede e quello del *de cuius*, finalità per cui l'art. 564 c.c. impone l'accettazione con beneficio d'inventario. Osservava altresì che l'attribuzione dell'intera somma presente sul conto al cointestatario rendeva di fatto impossibile redigere alcun inventario. Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame. Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe, la Corte si riservava la decisione all'esito dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. L'appello proposto non può trovare accoglimento.

L'art. 564 c.c. impone una condizione di ammissibilità e proponibilità dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati esperita dal legittimario nei confronti di soggetti non coeredi, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, salvo il caso in cui questi sia stato totalmente pretermesso, in quanto essa opera solo per il legittimario che abbi in pari tempo la qualità di erede per disposizione testamentaria o per delazione ab intestato. Se quindi il legittimario, pur in parte pretermesso, risulti essere in comunione ereditaria per i restanti beni, dovrà accettare l'eredità con beneficio di inventario. Il legittimario pretermesso infatti è privo di una vocazione ereditaria e, pertanto, gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredità, in quanto l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede: la pretermissione del legittimario può verificarsi anche nella successione *ab intestato*, qualora il *de cuius* si sia spogliato in vita del suo patrimonio con atti di donazione (Cass. n. 25441/17).

Tuttavia, nel caso di specie, la *de cuius* era titolare di un conto corrente bancario cointestato con il marito, per cui, in virtù della presunzione di cui all'art. 1854 c.c., la metà delle somme ivi presenti al momento della morte doveva ritenersi costituire il *relictum* di spettanza dei chiamati all'eredità. Come risulta dalla documentazione dimessa, chiamati all'eredità erano il marito e i due figli, tra cui l'odierna appellante, i quali hanno disposto di tale somma, decidendo di cederla al padre, cointestatario del conto.

In tale atto (doc. 4) intestato "Disposizioni degli eredi e quietanza", A. A. A., E. e S., qualificandosi eredi di M. G., in relazione al rapporto di conto corrente, ne disponevano l'estinzione e la liquidazione del saldo in favore di A. A. A. Tale documento costituisce la prova non solo che la *de cuius* aveva lasciato una somma di denaro, ma che di essa hanno disposto i chiamati all'eredità, qualificandosi eredi e quindi ponendo in essere un atto di accettazione tacita dell'eredità.

Infatti, si ha accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., quando il chiamato compia un'attività

personale tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunciare, e non altrimenti qualificabile se non in relazione alla qualità di erede. Nel caso di specie non solo l'appellante si è qualificata espressamente quale erede della madre, ma ha compiuto in tale veste un atto di disposizione dell'asse ereditario, e detto comportamento integra gli estremi dell'accettazione tacita dell'eredità materna.

Tale atto inoltre non costituisce la prova della titolarità esclusiva delle somme in capo ad A. A. A., avendo gli eredi preso atto del *relictum* della *de cuius* e deciso di disporre in favore dell'altro cointestatario, con ciò affermando la titolarità di metà del saldo in capo alla *de cuius*.

Ciò premesso, l'esiguità della somma caduta in successione o la sua cessione a titolo gratuito al cointestatario del conto corrente, ad avviso del Collegio, non sono elementi da cui poter affermare che non vi fosse l'obbligo di un'accettazione beneficiata, ben sapendo l'appellante dell'intervenuta donazione in favore del figlio e della titolarità in capo alla madre di metà delle somme presenti sul conto corrente.

Quanto alle spese di lite del grado, esse vanno poste a carico di parte appellante in considerazione della sua soccombenza.

Omissis

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da E. A. A. nei confronti di F. A. A., così decide:

Rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Verona n. 529/2021;

Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado che liquida in euro XXX, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

Dichiara altresì l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Omissis

## **Esiguità del *relictum* e onere di accettazione beneficiata ex art. 564 c.c.** *di Benedetta De Bellis (\*)*

La sentenza in epigrafe, confermando quella del giudice di primo grado, ha stabilito che, nell'ambito della successione *ab intestato*, il legittimario chiamato all'eredità che intenda agire in riduzione contro il donatario che non sia coerede deve accettare l'eredità con beneficio di inventario anche qualora il *relictum* sia costituito da un'esigua somma di denaro ceduta a titolo gratuito al co-intestatario del conto corrente sul quale detto importo risultava accreditato. L'Autore evidenzia come nella successione *ab intestato* vi sia sempre una contestuale vocazione e delazione in favore del legittimario,

(\*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

indipendentemente dalla sussistenza e dall'entità del *relictum*, cosicché questi, non potendo considerarsi pretermesso per il solo fatto dell'esiguità dei beni relitti, è onerato a procedere all'accettazione beneficiata ai sensi e per gli effetti dell'art. 564 c.c.

*The decision, confirming the judgment at first instance, established that, in the context of intestate succession, the forced heir to whom the inheritance has been offered, who intends to bring an action for reduction against a donee who is not a coheir, must accept with the benefit of inventory, even if the residual assets consist of a small sum of money. The Author highlights how in intestate succession, the designation of the forced heirs and the offering of hereditary estate to the same forced heirs are always simultaneous, so that the person entitled to the inheritance, not being able to consider himself pretermitted due to the mere fact of the scarcity of the residual assets, is burdened to proceed with the benefited acceptance pursuant to art. 564 of the civil code.*

### Il caso

Si apre la successione *ab intestato* di Tizia e chiamati all'eredità sono il marito Sempronio e i due figli Caia e Caio. Tizia era co-intestatataria, insieme al marito, di un conto corrente (con saldo attivo pari a euro 522,00), nonché proprietaria esclusivamente di effetti personali (vestiario, ecc.), privi di significativo valore economico. In vita, Tizia aveva donato al nipote Mevio, figlio di Caia, la nuda proprietà di una villa, riservando per sé l'usufrutto.

Quanto al conto corrente, i chiamati Sempronio, Caia e Caio, espressamente dichiarandosi nei confronti dell'Istituto di Credito "eredi" di Tizia, impartiscono istruzioni circa l'estinzione del rapporto, disponendo che l'importo corrispondente all'intero saldo attivo sia accreditato su altro conto intestato al solo Sempronio.

Successivamente Caia, assumendo di essere stata pretermessa dalla successione materna, agisce in riduzione nei confronti del donatario Mevio.

Mevio resiste alla domanda rilevando che l'asse ereditario di Tizia ricomprendeva, oltre all'immobile oggetto di donazione, alcuni beni mobili e, in ogni caso, che la *de cuius* era co-intestatataria di un conto corrente, di talché era caduto in successione l'importo pari alla metà del relativo saldo attivo. Mevio eccepisce altresì che apertasi la successione, Caia si era espressamente qualificata nei confronti dell'Istituto di Credito (per iscritto) quale "erede" di Tizia e in tale veste aveva disposto *pro quota* dell'importo pari alla metà del saldo attivo del conto in favore del co-intestatario Sempronio, così ponendo in essere comportamenti integranti accettazione pura e semplice dell'eredità. Conseguentemente, Mevio eccepisce l'inammissibilità dell'azione di riduzione spiegata da Caia invocando il disposto di cui all'art. 564 c.c., non avendo l'attrice accettato l'eredità con beneficio d'inventario.

Nel corso del giudizio, Caia replica alle eccezioni di Mevio argomentando che, al di là della formale co-intestazione del rapporto di conto corrente, le somme in esso accreditate erano di titolarità esclusiva di Sempronio e che, per tale motivo, l'importo corrispondente all'intero saldo attivo era stato a lui trasferito, aggiungendo che, in ogni caso, la somma di euro 261,00 (pari alla quota della metà del saldo attivo, in ipotesi caduta in successione) non poteva ritenersi rilevante ai fini del sorgere in capo a sé medesima dell'onere di accettare l'eredità con beneficio d'inventario, in quanto ella era stata sostanzialmente pretermessa dall'eredità materna.

Il Tribunale di Verona rigetta la domanda, ritenendo, da un lato, non configurabile l'ipotesi di totale premissione di Caia e, dall'altro, che quest'ultima, nell'impartire istruzioni all'Istituto di Credito, aveva posto in essere una condotta integrante accettazione dell'eredità; conclude, pertanto, per l'inammissibilità della domanda non avendo l'attrice accettato l'eredità con beneficio d'inventario.

Caia propone appello e censura la decisione per aver il primo giudice ritenuto che le somme accreditate sul conto corrente fossero riferibili per la quota di un mezzo alla *de cuius* e non per intero al co-intestatario Sempronio; nella prospettazione di Caia, infatti, la presunzione di cui all'art. 1854 c.c. doveva ritenersi superata dal fatto che, in sede di estinzione del rapporto, la somma pari all'intero saldo era stata trasferita in favore di Sempronio, circostanza da cui il Tribunale avrebbe dovuto desumere che i denari erano di sua esclusiva pertinenza. Sotto altro profilo, Caia ribadisce di essere stata pretermessa dall'eredità della madre per effetto della donazione di cui aveva beneficiato Mevio, a nulla potendo comunque rilevare la somma di euro 261,00 (anche qualora la si volesse ritenere caduta in successione), stante la sua evidente irrisorietà rispetto all'asse ereditario, come determinato ai sensi dell'art. 556 c.c.

Con la decisione in commento la Corte d'Appello ribadisce il principio per cui il legittimario, per agire in riduzione contro soggetti terzi, deve accettare l'eredità con beneficio d'inventario; ciò fatta eccezione per la sola ipotesi di sua pretermissione, con ciò richiamandosi a quell'orientamento giurisprudenziale in virtù del quale anche nella successione *ab intestato* può darsi pretermissione del legittimario qualora il *de cuius* abbia disposto in vita, a titolo di donazione, di tutti i propri beni (1).

Quanto al caso di specie, la Corte territoriale evidenzia che la *de cuius* era co-intestataria di un conto corrente cosicché, in applicazione dell'art. 1854 c.c. e non avendo offerto Caia elementi utili a superare la presunzione di cui alla norma testé richiamata, l'importo pari alla metà del saldo attivo doveva ritenersi caduto in successione. Sulla base di tale premessa, il Giudice dell'appello analizza la scrittura con cui Sempronio, Caia e Caio avevano impartito istruzioni all'Istituto di Credito, rilevando che con tale atto i chiamati all'eredità non solo avevano disposto delle somme accreditate sul conto corrente, ma si erano altresì qualificati al cospetto della Banca quali "eredi", così accettando puramente e semplicemente (*rectius* espressamente) l'eredità di Tizia.

In proposito, la Corte puntualizza che l'esiguità della somma, che nella sostanza costituiva il *relictum*, non possa ritenersi elemento di per sé rilevante al fine di escludere l'onere in capo al legittimario di accettare l'eredità con beneficio d'inventario.

Sulla base di tali argomentazioni, il Giudice del gravame rigetta l'impugnazione, confermando la sentenza di primo grado.

### L'accettazione con beneficio d'inventario quale condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione nei confronti dei terzi donatari e legatari

Giusta l'art. 564, comma 1, c.c. "il legittimario che non ha accettato l'eredità con il beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi". Pertanto, il legittimario che voglia agire in riduzione contro il donatario e/o il legatario che non siano al contempo coeredi deve accettare l'eredità con beneficio di inventario; diversamente, egli potrà promuovere l'azione nei soli confronti degli altri coeredi, sempre che ne sussistano i relativi presupposti.

La *ratio* della norma va ravvisata nell'esigenza di tutelare i terzi donatari e/o legatari non coeredi - che potrebbero non avere contezza dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario - da azioni del legittimario che, abusando dello strumento di tutela offertogli dal Legislatore, agisca in riduzione nonostante la capienza del *relictum* (2). Tale rischio è per l'appunto scongiurato dall'allestimento dell'inventario, secondo le forme e le modalità prescritte dal Codice di rito (artt. 769-777 c.p.c.), che racchiude un accertamento ufficiale - e, soprattutto, preventivo all'esercizio dell'azione di riduzione - del patrimonio del defunto (3), consentendo altresì la verifica nell'*an* e nel *quantum* della lesione (4). Il che è coerente con la regola per la quale, alla stregua dell'ultimo inciso del primo comma dell'art. 564 c.c., il legittimario che abbia accettato con beneficio d'inventario e sia poi decaduto può comunque agire

(1) Così, Cass. Civ. 7 febbraio 2020, n. 2914, in *D&G*, 2020, 29, 3, con nota di Paleari; Cass. Civ. 19 novembre 2019, n. 30079, in *Guida dir.*, 2020, 11, 79; Cass. Civ. 3 luglio 2013, n. 16635, in *Giust. civ.*, 2013, I, 1961; Cass. Civ. 23 dicembre 2011, n. 28632, in *Fam. pers. succ.*, 2012, 448, con nota di Di Lorenzo e in *Mass. Giust. civ.*, 2011, 12, 1846; Cass. Civ. 15 giugno 2006, n. 13804, in *Notariato*, 2006, 679; Cass. Civ. 7 ottobre 2005, n. 19527, in *Giust. civ.*, 2006, 2790; tutte le pronunce sono consultabili anche in *onelegale.wolterskluwer.it*. Le sentenze richiamate affermano il principio di diritto per cui v'è pretermissione del legittimario nella successione *ab intestato* "qualora il *de cuius* si sia spogliato in vita dell'intero suo patrimonio con atti di donazione".

(2) Per contro, tale esigenza non è ravvisabile laddove i destinatari dell'azione siano essi stessi (co)eredi, poiché certamente consapevoli della consistenza dell'asse ereditario e, in ogni caso, in possesso degli strumenti utili a compiere ogni opportuna ricognizione.

(3) Così F.S. Azzariti, Martinez - G. Azzariti, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1979, VII ed., 271; Tullio, *L'azione di riduzione. L'imputazione ex se*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da Bonilini, Milano, 2009, III, 557; Capozzi, *Successioni e Donazioni*, a cura di Ferrucci - Ferrentino, Milano, 2015, IV ed., I, 541; V. Barba, *La successione dei legittimari*, Napoli, 2020, 358; Busani, *La successione mortis*

causa, Milano, 2020, 632; U. Perfetti, *Legittimari*, in *Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di De Nova, Bologna, 2021, 491. In giurisprudenza, tra le tante, Cass. Civ. 7 febbraio 2020, n. 2914, cit.

(4) Autorevole dottrina non ha mancato di rilevare che l'onere della preventiva accettazione beneficiata sia particolarmente gravoso e "sproporzionato" rispetto all'interesse che mira a tutelare, potendo esso ben essere soddisfatto dal mero allestimento dell'inventario. Così Mengoni, *Successioni per causa di morte. Parte Speciale. Successione necessaria*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da Cicu - Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 2000, IV ed., 261-262. V. Barba, *La successione dei legittimari*, cit., 359. La giurisprudenza appare tuttavia fedele al dato "letterale" della norma: *ex multis*, Cass. Civ. 19 ottobre 2012, n. 18068, in questa *Rivista*, 2012, 76, con nota redazionale di Batà-Spirito, e in *Foro it.*, 2013, 3, I, 945, e in *onelegale.wolterskluwer.it*, per cui "è manifestamente infondata la questione di legittimità, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost., della disposizione dell'art. 564, comma 1, c.c., che condiziona l'ammissibilità dell'azione di riduzione all'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario solo nel caso in cui tale azione venga esercitata nei confronti di un terzo e non anche quando essa sia rivolta verso un coerede, essendo tale norma giustificata: 1) dall'esigenza di porre il convenuto in grado di conoscere l'entità dell'asse ereditario, esigenza maggiormente avvertita per il terzo, in quanto si presume che il

in riduzione nei confronti dei terzi legatari e/o donatari, a condizione però, che l'inventario sia stato regolarmente portato a conclusione (5); il che conferma che la redazione dell'inventario costituisce garanzia idonea e sufficiente a tutelare gli interessi dei beneficiari (non coeredi) delle disposizioni che si assumono lesive.

Ciò chiarito circa le ragioni sottese alla previsione di un consimile onere a carico del legittimario, va ricordato che l'accettazione beneficiata costituisce una vera e propria condizione dell'azione di riduzione (6), la cui mancanza può, pertanto, essere rilevata d'ufficio dal Giudice (7), anche nel grado di appello. Tale condizione deve sussistere già al tempo della proposizione della domanda giudiziale e l'originario vizio non è suscettibile di essere sanato in corso di causa, considerato che l'esercizio stesso dell'azione vale quale accettazione pura e semplice ex art. 476 c.c. (8).

Ciò ha una rilevanza pratica tutt'altro che trascurabile, considerato che, come detto, l'azione di riduzione è

preclusa nei confronti dei terzi al legittimario che abbia accettato puramente e semplicemente l'eredità. Vero è che questi, se ne sussistano i presupposti, potrà agire in riduzione nei confronti degli altri coeredi; ma ciò solo nei limiti della quota proporzionale per la quale le disposizioni testamentarie e/o le donazioni a favore di questi ultimi, in concorso con quelle a favore dei terzi, superino la quota di legittima (artt. 554 ss.) (9). In altre parole, la mancata accettazione beneficiata, laddove il *de cuius* abbia disposto per testamento o tramite donazione, in misura eccedente la quota disponibile, a favore di terzi non chiamati all'eredità, ha l'effetto di impedire al legittimario leso di conseguire per intero la reintegrazione della quota legittima.

### Il legittimario pretermesso

L'onere di accettare l'eredità con beneficio d'inventario, per pacifica dottrina e giurisprudenza (10), non sussiste in capo al legittimario che sia stato

coerede possa accertarsi dell'entità dell'asse con mezzi diversi dall'accettazione del beneficiario; 2) dalla *ratio* di evitare il contrasto logico insanabile tra la responsabilità *ultra vires* dell'erede per il pagamento dei debiti e dei legati, il suo obbligo di rispettare integralmente gli effetti degli atti compiuti dal defunto - quindi, anche delle donazioni - e l'azione di riduzione della liberalità; 3) dalla volontà del legislatore di non sacrificare il terzo a vantaggio dei creditori del defunto, i quali, invero, ai sensi dell'art. 557, comma 3, c.c., non approfittano della riduzione solo se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato l'eredità con il beneficio d'inventario".

(5) Nell'ipotesi di mancata redazione dell'inventario, non v'è dubbio che l'azione sia radicalmente preclusa: così Mengoni, *Successioni per causa di morte*, cit., 261; Busani, *La successione mortis causa*, cit., 633; U. Perfetti, *Legittimari*, cit., 495. Ciò vale anche per l'ipotesi in cui la decadenza dipenda da omissioni e/o infedeltà nella redazione dell'inventario (art. 494 c.c.): così F.S. Azzariti Martinez - G. Azzariti, *Successioni per causa di morte e donazioni*, cit., 272.

(6) Tullio, *L'azione di riduzione. L'imputazione ex se*, cit., 555; D'Alessandro, in *Codice delle successioni e donazioni*, a cura di Sesta, Milano, 2011, I, 1025; Capozzi, *Successioni e Donazioni*, cit., 541; V. Barba, *La successione dei legittimari*, cit., 355; U. Perfetti, *Legittimari*, cit., 493.

(7) Tra le tante Cass. Civ. 7 febbraio 2020, n. 2914, cit.; Cass. Civ. 19 ottobre 2012, n. 18068, cit., per cui "il difetto dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, la quale è condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione (*omissis*) non è oggetto di un'eccezione in senso tecnico, sicché la mancanza di tale condizione (*omissis*) deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel grado di appello".

(8) Così Mengoni, *Successioni per causa di morte*, cit., 265, che precisa che il legittimario che abbia accettato puramente e semplicemente non può profittare dell'accettazione beneficiata fatta da altro legittimario; Tullio, *L'azione di riduzione. L'imputazione ex se*, cit., 555; Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., 541; U. Perfetti, *Legittimari*, cit., 493. In giurisprudenza, Cass. Civ. 19 ottobre 2012, n. 18068, cit. per cui "l'esperienza dell'azione di riduzione, implicando accettazione ereditaria tacita, pura e semplice, preclude la successiva accettazione con il beneficio d'inventario"; Cass. Civ. 22 giugno 1963, in *Foro it.*, 1963, I, 1914, che conferma che l'esercizio dell'azione vale accettazione dell'eredità; la Suprema Corte ha altresì precisato che il legittimario che abbia

proposto l'azione senza accettare con il beneficio di inventario non può giovare dell'accettazione beneficiata successivamente posta in essere da altro legittimario, che intervenga in causa o si costituisca tardivamente; non può, quindi, trovare applicazione la previsione di all'art. 510 c.c., per cui l'accettazione con beneficio di inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, che si riferisce solo a coloro che non abbiano ancora accettato l'eredità.

(9) Così, U. Perfetti, *Legittimari*, cit., 493. In giurisprudenza, Cass. Civ. 5 novembre 2021, n. 32197, in *onelegale.wolterskluwer.it*, per cui "non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto dispongono gli artt. 555, 558, 559 c.c. Conseguendo che il legittimario, il quale non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione (ad esempio perché, trattandosi di legato, questo sia stato fatto a persona non chiamata come coerede e il legittimario non abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario (*omissis*)".

(10) Tullio, *L'azione di riduzione. L'imputazione ex se*, cit., 558; Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., 541; U. Perfetti, *Legittimari*, cit., 494 ss.; Busani, *La successione mortis causa*, cit., 632-633. In giurisprudenza, tra le tante, Cass. Civ. 19 novembre 2019, n. 30079, cit., per cui "il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del *de cuius*, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperienza delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dal primo comma dell'articolo 564 del codice civile per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore"; in termini, Cass. Civ. 26 ottobre 2017, n. 25441, in *onelegale.wolterskluwer.it*, per cui "il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredità, in quanto l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui *positive* accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accogla la relativa domanda, e che l'impossibilità di poter validamente compiere atti

pretermesso dall'eredità; ciò in quanto, difettando una vocazione in suo favore, il legittimario non è nella condizione di poter validamente compiere un atto di accettazione, tanto più beneficiata, acquistando egli la qualità di erede solo all'esito del positivo esercizio dell'azione di riduzione (11).

Occorre, quindi, domandarsi quando possa ravvisarsi in concreto la pretermissione del legittimario, che era la situazione invocata a proprio favore dall'appellante e che la Corte d'Appello, con la pronuncia in commento, ha ritenuto insussistente.

Al riguardo, è opportuno analizzare la questione mantenendo distinta l'ipotesi di delazione testamentaria e di delazione *ab intestato*.

Quanto alla prima, non v'è dubbio che la pretermissione del legittimario si verifichi allorché il testatore abbia disposto (a titolo universale e/o particolare) dell'intero patrimonio a favore di altri soggetti; in tal caso, infatti, è certamente esclusa la chiamata del legittimario all'eredità (12), il quale risulta, pertanto, pretermesso.

Assai più complesso è stabilire se possa darsi pretermissione del legittimario nella successione *ab intestato*.

La giurisprudenza di legittimità si è espressa in più occasioni in termini affermativi, ravvisando tale fattispecie "qualora il *de cuius* si sia spogliato in vita dell'intero suo patrimonio con atti di donazione" (13).

Tale conclusione, tuttavia, non pare persuasiva e si presta ad alcune obiezioni, come attenta dottrina non ha mancato di rilevare (14).

Occorre al riguardo considerare che, in virtù di quanto disposto dall'art. 457 c.c., all'apertura della successione l'eredità si devolve, per legge o per testamento, in favore di coloro che sono chiamati a succedere al *de cuius* (15).

Oggetto della delazione ereditaria (16) è l'insieme di tutti i rapporti giuridici, tanto attivi che passivi (e, quindi, anche le posizioni debitorie (17)), facenti capo al defunto (18), fatta eccezione per quelli che si estinguono per effetto della morte (a titolo esemplificativo, diritto di uso, abitazione e usufrutto; diritti e obblighi derivanti da contratti connotati dall'*intuitus personae*; ecc.).

Ciò considerato, non può revocarsi in dubbio che colui che è designato erede *ex lege* (in *primis* il legittimario), a far data dall'apertura della successione, possa accettare l'eredità e, per l'effetto, subentrare in tutte le posizioni, attive e passive, già riferibili al *de cuius* (19), indipendentemente dalla loro entità.

Tali considerazioni portano a concludere che, nell'ipotesi di successione *ab intestato*, diversamente da quanto pare prospettare l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, la contestuale vocazione e delazione in favore del legittimario si verifichi sempre (20), con l'ulteriore precisazione che, ai fini del sorgere del diritto

di accettazione, sia pure tacita, di un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l'azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell'inventario".

(11) Mengoni, *Successioni per causa di morte*, cit., 263.

(12) Così, tra le tante, Cass. Civ. 19 novembre 2019, n. 30079, cit., per cui nel caso di successione testamentaria si ha pretermissione del legittimario quando "il testatore ha disposto a titolo universale dell'intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell'articolo 457, comma 2, c.c. questi non è chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti".

(13) Così, Cass. Civ. 7 febbraio 2020, n. 2914, cit.; Cass. Civ. 19 novembre 2019, n. 30079, cit.; Cass. Civ. 3 luglio 2013, n. 16635, cit.; Cass. Civ. 23 dicembre 2011, n. 28632, cit.; Cass. Civ. 15 giugno 2006, n. 13804, cit.; Cass. Civ. 7 ottobre 2005, n. 19527, cit.

(14) U. Perfetti, *Legittimari*, cit., 494 ss.; V. Barba, *La successione dei legittimari*, cit., 315.

(15) C. Cicala, *Il Concetto di delazione. L'unicità della delazione*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da Bonilini, Milano, 2009, I, 1049, per cui per "vocazione" si intende l'individuazione del soggetto chiamato, per legge o per testamento, con riguardo all'aspetto soggettivo del fenomeno successorio; Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., 27-28; Busani, *La successione mortis causa*, cit., 30.

(16) Circa la nozione di delazione, Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., 27-28; C. Cicala, *Il Concetto di delazione*, cit., per cui con il termine delazione, si indica l'aspetto oggettivo del fenomeno successorio, vale a dire l'attribuzione, al soggetto vocato, del

diritto di accettare l'eredità; Busani, *La successione mortis causa*, cit., 30.

(17) Ciò si ricava chiaramente dall'art. 752 c.c., che dispone che ciascun erede contribuisce al pagamento dei debiti ereditari (cioè quelli già esistenti al tempo dell'apertura della successione e originariamente facenti capo al *de cuius*) in proporzione della propria quota ereditaria, salvo diversa previsione del testatore.

(18) Cicu, *Le successioni*, Milano, 1947, 33; F.S. Azzariti Martinez-G. Azzariti, *Successioni per causa di morte e donazioni*, cit., 4; Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., 101.

(19) Busani, *La successione mortis causa*, cit., 30, precisa che nel caso di successione *ab intestato* vocazione e delazione coincidono; infatti, i soggetti indicati come successori del defunto (tra cui certamente v'è il legittimario) sono certamente chiamati alla successione in quanto la legge li individua quali potenziali successori, ma sono anche delati in quanto destinatari di un'offerta attuale di acquisizione del patrimonio ereditario.

(20) U. Perfetti, *Legittimari*, cit., 494 ss.: l'A. rileva che non è la pretermissione in sé a giustificare l'esonero dal rispetto della condizione di ammissibilità dell'azione, quanto il fatto che essa comporta il difetto di una vocazione, la quale a sua volta impedisce l'accettazione; V. Barba, *La successione dei legittimari*, cit., 315, che prende le distanze dall'opinione giurisprudenziale che ritiene configurabile una pretermissione del legittimario nell'ambito della successione legittima, rilevando che la circostanza che non esistano nel patrimonio relitto beni di significativo valore economico, avendone il *de cuius* già disposto per donazione, non esclude che il legittimario sia chiamato all'eredità, con ogni relativa conseguenza in punto al suo diritto di accettarla.

In giurisprudenza, Cass. Civ. 28 novembre 1988, n. 6416, in *Mass. Giust. civ.*, 1988, 11, per cui "nella specie, essendo il *de cuius* deceduto senza lasciare testamento, le sue eredi legittime, attuali

di accettare l'eredità, come incidentalmente rilevato anche dalla pronunzia in commento, non rileva l'entità e la consistenza dei beni relitti, ben potendo verificarsi anche il caso limite in cui l'eredità sia *damnosa*; il che comunque non incide - considerata la pacifica trasmissibilità *mortis causa* delle posizioni debitorie - sulla chiamata *ex lege* dei successibili e sul diritto di costoro di accettare (o di rifiutare) l'eredità. Diversamente opinando, come rilevato da attenta dottrina, dovrebbe giungersi alla conclusione che, in caso di eredità passiva, non vi sia alcun chiamato per legge, con la paradossale conseguenza che si avrebbe un'eredità senza eredi (21), così peraltro creandosi un non trascurabile *vulnus* delle legittime ragioni dei creditori.

Le considerazioni che precedono confermano che, nella successione *ab intestato*, l'attualità della vocazione e della delazione in favore del legittimario non sono direttamente collegate alla circostanza che nel patrimonio relitto si rinvenivano beni di apprezzabile valore economico.

In altri termini, la chiamata e la devoluzione *ab intestato* dell'eredità si verificano automaticamente all'apertura della successione.

Sul piano pratico, occorre poi considerare che sia del tutto improbabile che un soggetto si sia spogliato in vita di tutti i propri beni, nessuno escluso, e che al momento della morte egli non sia titolare di alcun rapporto/diritto trasmissibile *mortis causa* agli eredi designati *ex lege* (si pensi, a titolo esemplificativo, agli effetti personali, la cui proprietà si devolve certamente agli eredi).

### Considerazioni conclusive

In conclusione, pare a chi scrive che, in caso di successione *ab intestato*, non possa propriamente darsi pretermissione del legittimario; ciò in quanto

costui è necessariamente chiamato all'eredità e, dunque, sin dall'apertura della successione, acquista il diritto di accettarla (o di rifiutarla), senza che tale diritto dipenda dall'entità e dal valore del *relictum*. Il che impone al legittimario, quando sia chiamato *ex lege* all'eredità, di procedere alla relativa accettazione con beneficio d'inventario laddove intenda agire in riduzione contro terzi.

Alla luce delle considerazioni di cui ai paragrafi che precedono, non v'è dubbio che Caia fosse stata chiamata *ex lege* alla successione della madre e vi fosse stata l'immediata delazione in suo favore dei beni/diritti facenti capo alla *de cuius* e, segnatamente, del credito relativo alla quota di un mezzo del saldo del conto corrente; in altre parole, non può ritenersi che Caia sia stata pretermessa dall'eredità materna e, seguendo la tesi che si è ritenuto di privilegiare, nemmeno lo sarebbe stata se dette somme fossero spettate esclusivamente all'altro co-intestatario Sempronio, come ella aveva sostenuto nel giudizio.

In questo quadro, è evidente che Caia, avendo ricevuto l'offerta dell'eredità, avrebbe dovuto accettarla nelle forme di cui agli artt. 484 ss. c.c. per poter poi legittimamente agire in riduzione nei confronti di Mevio (22). L'allestimento dell'inventario, secondo le modalità e con le garanzie previste dal Legislatore, avrebbe consentito un accertamento "ufficiale" della situazione patrimoniale della *de cuius* e, quindi, anche dell'invocata irrisorietà del *relictum* e della relativa insufficienza a soddisfare le spettanze della legittimaria, come ben osserva la Corte d'Appello.

In via ulteriore, a conferma dell'inammissibilità della domanda spiegata dall'attrice, va ricordato che Caia, nell'impartire le istruzioni all'Istituto di Credito, si era, al pari degli altri legittimari, espressamente

ricorrenti, non potevano assumere la qualità di legittimarie pretermesse (*omissis*) essendo state chiamate all'eredità e, come tali, poste in grado di accettarla o non accettarla (*omissis*) la mancanza di *relictum* palesemente non costituisce valida ragione per ritenere che il chiamato alla successione intestata non sia tenuto ad osservare le condizioni prescritte dall'art. 564 c.c. per l'esercizio dell'azione di riduzione (*omissis*) si può aggiungere che proprio la mancanza di *relictum* non può essere validamente accertata se non con le formalità del beneficio di inventario". V. in senso parzialmente conforme anche Cass. Civ. 17 agosto 2022, n. 24836, in *onegale.wolterskluwer.it*, che, criticando la decisione di Cass. Civ. 3 luglio 2013, n. 16653, cit., evidenzia come non possa parlarsi di preterizione in senso proprio nel caso di successione *ab intestato* e che il legittimario chiamato *ab intestato*, proprio perché chiamato all'eredità, nel momento in cui agisce in riduzione contro i terzi donatari compie un atto che comporta accettazione dell'eredità; tuttavia, la pronunzia pare ammettere l'azione di riduzione nei confronti del terzo da parte del legittimario anche in difetto di accettazione beneficiata.

(21) Così V. Barba, *La successione dei legittimari*, cit., 316 e 361, che rileva che il *de cuius* "di certo non può mancare senza lasciare alcun bene"; l'A. precisa poi che non può esservi pretermissione del legittimario per il solo fatto che il patrimonio relitto sia costituito da beni privi di significativo valore, altresì evidenziando che, a voler dar seguito all'opinione per cui, in assenza di testamento, non v'è chiamata all'eredità del legittimario allorché non esista un *relictum* sostanziale, si arriverebbe al paradosso per cui in caso di successione passiva dovrebbe concludersi che alcuno dei legittimari sia chiamato all'eredità.

(22) In tal senso, pare condivisibile l'opinione dottrinale richiamata alla nt. 4 che precede che suggerisce un'interpretazione correttiva dell'art. 564 c.c., nel senso che ai fini dell'assolvimento della condizione prevista dalla norma deve ritenersi sufficiente la predisposizione dell'inventario secondo le modalità e le forme prescritte dal Codice di rito, a prescindere da un formale atto di accettazione dell'eredità.

dichiarata “erede” della defunta, di tal ch , in forza dell’art. 475 c.c. - alla stregua del quale v’  accettazione espressa dell’eredit  quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato abbia

dichiarato di accettarla, oppure abbia assunto il titolo di erede -, non pu  revocarsi in dubbio che Caia avesse gi  in quell’occasione accettato (puramente e semplicemente) l’eredit  della madre.